



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ex D. Lgs. n. 231/2001

- Parte Speciale -

Aggiornamento n.5

*Documento presentato al Consiglio di Amministrazione
in data 11/07/2014*

Documento per divulgazione esterna

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	4
2. LA FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE	4
3. MAPPA DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI PER TIPOLOGIA.....	4
4. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	7
4.1 Descrizione della fattispecie (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001).....	7
4.2 La Pubblica Amministrazione.....	9
4.3 Obiettivi di controllo e principi di comportamento.....	10
5. DELITTI COLPOSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO.....	12
5.1 Descrizione delle fattispecie (art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001)	12
5.2 Obiettivi di controllo e principi di comportamento.....	13
6. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	17
6.1 Descrizione delle fattispecie (art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001)	17
6.2 Obiettivi di controllo e principi di comportamento.....	18
7. REATI SOCIETARI, MARKET ABUSE E CORRUZIONE TRA PRIVATI.....	19
7.1 Descrizione delle fattispecie (artt. 25-ter e 25-sexies del D. Lgs. 231/2001).....	19
7.2 Obiettivi di controllo e principi di comportamento.....	20
8. FRODE INFORMATICA E REATI INFORMATICI	22
8.1 Descrizione delle fattispecie (art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001)	22
8.2 Obiettivi di controllo e principi di comportamento.....	23
9. REATI AMBIENTALI	25
9.1 Descrizione delle fattispecie (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001)	25
9.2 Obiettivi di controllo e principi di comportamento.....	26
APPENDICE.....	28
APPENDICE I: Struttura organizzativa.....	28
APPENDICE II: Dichiarazione di responsabilità (Consiglieri di Amministrazione).....	29
APPENDICE III: Dichiarazione di responsabilità (Procuratori).....	30
APPENDICE IV: Dichiarazione di insussistenza incompatibilità (Componenti OdV)	31
APPENDICE V: Clausola risolutiva ex D. Lgs. 231/2001	32
APPENDICE VI: Matrice area di rischio (<i>ad uso interno</i>).....	33
APPENDICE VII: Report di segnalazione.....	34

1. INTRODUZIONE

Per un riferimento sui termini utilizzati nella presente Parte Speciale, si rinvia al capitolo 1 - Definizioni della Parte Generale.

La Parte Speciale del Modello contiene la propria funzione e gli obiettivi, le indicazioni sulle singole tipologie di reato ritenute rilevanti al cui ipotetico rischio di commissione la Società è potenzialmente esposta, i relativi obiettivi di controllo e principi di comportamento, i relativi flussi informativi nonché la relativa matrice area di rischio in allegato. A questo scopo, il primo passo compiuto da IFM è stata l'individuazione dei "rischi" ai quali la Società deve prestare attenzione, ovvero l'identificazione di quei reati (fra quelli indicati dal D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni) che potrebbero essere realizzati nell'ambito delle attività svolte dalla Società.

Parallelamente a questa analisi, è stata effettuata una mappatura delle singole aree aziendali interessate dalle potenziali casistiche di reato. Si è, in altre parole, realizzato un collegamento fra le particolari fattispecie previste dal decreto ed i settori e le persone dell'azienda che per la loro attività, le funzioni svolte ed i poteri loro concessi potrebbero porre in essere proprio quella particolare condotta illecita.

Una volta individuati i "rischi" e le aree ad essi soggette, è stata eseguita una mappatura delle possibili modalità pratiche di attuazione degli illeciti penali nelle aree interessate. Quest'ultima elencazione non è da ritenersi esaustiva di tutte le situazioni realizzabili, ma sarà di volta in volta aggiornata, secondo quella che è la ratio dello stesso D. Lgs. 231/2001, sulla base dell'esperienza.

2. LA FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari tra cui i Dipendenti, gli Organi Sociali di IFM nonché i suoi Collaboratori esterni e i *Partners*.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari tra cui Dipendenti, Organi Sociali, Collaboratori esterni e *Partners* adottino regole di condotta e comportamenti conformi a quanto prescritto, al fine di prevenire il verificarsi dei Reati considerati nel Decreto.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- (a) indicare i principi di comportamento che i Destinatari tra cui Dipendenti, Organi Sociali, Collaboratori esterni e *Partners* della Società sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- (b) indicare gli obiettivi di controllo e fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3. MAPPA DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI PER TIPOLOGIA

Come precedentemente anticipato, IFM ha provveduto a mappare le proprie attività tipiche, i processi che ne regolano le modalità operative, la struttura societaria, le disposizioni organizzative e le connesse responsabilità assegnate. Il risultato di questo lavoro, svolto in diversi ambiti aziendali, ha consentito di individuare le aree / processi a rischio e le attività nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati ex D. Lgs. 231/2001 (c.d. "attività sensibili"). Da tale esame è emerso che l'ipotetico rischio di commissione di tali reati, cui la società è potenzialmente esposta, può essere così graduato:

Tipologia reato	Rilevanza	Previsione di procedure / protocolli specifici	Cap.
Reati in danno della Pubblica Amministrazione (Art. 24 e 25 D. Lgs. 231/01)	<i>(omissis)</i>		
Delitti colposi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25 - <i>septies</i> D. Lgs. 231/01)			
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 - <i>novies</i> D. Lgs. 231/01)			
Reati societari e corruzione tra privati (Art. 25 - <i>ter</i> D. Lgs. 231/01)			
Reati informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24 - <i>bis</i> D. Lgs. 231/01)			
Reati Ambientali (Art. 25 – <i>undecies</i> D.Lgs. 231/01)			
Reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato (Art. 25 - <i>sexies</i> D. Lgs. 231/01)			
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni o denaro di provenienza illecita (Art. 25 - <i>octies</i> D. Lgs. 231/01)			
Reati di falsità di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25 - <i>bis</i> D. Lgs. 231/01)			
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle Leggi speciali (Art. 25 - <i>quater</i> D. Lgs. 231/01)			
Reati transnazionali (Art. 3 e 10, Legge 146/06)			
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25 - <i>quater.1</i> D. Lgs. 231/01)			
Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 - <i>quinquies</i> D. Lgs. 231/01)			
Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 - <i>ter</i> D. Lgs. 231/01)			
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 - <i>decies</i> D. Lgs. 231/01)			
Delitti contro l'industria ed il commercio (Art. 25 – <i>bis.1</i> D. Lgs. 231/01)			
Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 – <i>duodecies</i> D.Lgs. 231/01)			

Con riferimento alla tabella precedente si evidenzia quanto segue:

(omissis)

L'elencazione dei reati sarà oggetto di aggiornamento in funzione dell'evoluzione delle norme di riferimento nonché dei mutamenti che dovessero intervenire nell'organizzazione e nel business aziendale.

Nei capitoli seguenti, ciascuno dedicato ad una tipologia di reato ex D. Lgs. 231/2001 rilevante per IFM, e nell'Appendice VI – Matrice area di rischio si riportano le seguenti informazioni:

- le aree aziendali nelle quali si potrebbero in ipotesi verificare i reati richiamati;
- le attività sensibili all'interno di ciascuna area aziendale individuata;

- le possibili modalità attuative ed i processi strumentali coinvolti;
- i destinatari, cioè gli organi societari e gli enti aziendali interessati, istituzionalmente responsabili dell'attività e/o del processo strumentale individuati, nonché dell'applicazione delle procedure o prassi aziendali che traducono sul piano operativo i principi sanciti dal presente Modello.

La rappresentazione di dette informazioni sotto forma di “matrice di rischio” consente una schematizzazione del processo di *risk assessment* a cui le aree aziendali sensibili sono state sottoposte; inoltre, permette:

- una coerente e puntuale correlazione fra aree a rischio, modalità attuative, responsabilità e processi strumentali;
- di associare ai processi strumentali così individuati le procedure ed i controlli che mitigano i rischi di commissione dei reati;
- di definire le sottostanti attività operative di verifica, monitoraggio e reporting ai fini esimenti del Modello.

Le informazioni riportate nelle matrici di rischio, nonché quelle relative ai processi strumentali, alle procedure che li regolano o ai controlli che mitigano i rischi di commissione dei reati, costituiscono parte integrante della mappatura dei rischi. La funzione di *Internal Auditing*, in accordo con l'Organismo di Vigilanza, ne cura l'aggiornamento necessario alla loro correlazione nel tempo con l'evoluzione dell'organizzazione aziendale e la struttura del *business*.

4. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

4.1 Descrizione della fattispecie (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001)

Si precisa che le fattispecie di reato previste dal Codice Penale rilevano anche nel caso siano realizzate nei confronti di Stati esteri o nei confronti di soggetti stranieri che, secondo la legge italiana, sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Consistono in:

- **Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea** (art. 316-*bis* c.p.). Tale ipotesi di reato riguarda la mancata utilizzazione nel rispetto degli scopi e delle modalità previsti dei contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, altro ente pubblico o dalle Comunità Europee e destinati a finanziare opere o attività di pubblico interesse (punibile con la reclusione da sei mesi a quattro anni).
- **Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee** (art. 316-*ter* c.p.). Riguarda la predisposizione di dichiarazioni o documenti falsi o omissione di informazioni dovute al fine di ottenere, per se o per altri, contributi, finanziamenti, mutui concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee (punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni).
- **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee** (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.) e **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640-*bis* c.p.). Si verifica quando, con artifici o raggiri, vengono procurati dei vantaggi ingiusti inducendo taluno (per esempio un funzionario della Pubblica Amministrazione) in errore e arrecando un danno allo Stato o ad altro ente pubblico. Se l'errore indotto è finalizzato ad ottenere indebite erogazioni, finanziamenti, mutui da parte dello Stato, altro ente pubblico o delle Comunità Europee, si ricade nell'ipotesi della aggravante prevista dall'art. 640 *bis* (punibile con la reclusione nel primo caso da sei mesi a tre anni, mentre nel secondo caso da uno a sei anni).
- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico** (art. 640-*ter* c.p.). Si realizza quando, attraverso l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o attraverso l'intervento su dati, informazioni o programmi, si riesce ad ottenere un vantaggio ingiusto con danno per lo Stato, enti, Comunità Europee (punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni).
- **Corruzione (diretta ed indiretta) di membri e di funzionari degli organi della Pubblica Amministrazione, delle Comunità europee e di Stati esteri** (artt. 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 320, 321, 322 e 322-*bis* c.p.). Si realizza quando un soggetto, direttamente o tramite terzi, dà o promette denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio - anche attraverso il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o conferimento o stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale appartiene il pubblico ufficiale - tentando di indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio. Il reato di corruzione si configura anche quando le attività corruttive sono compiute per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale, amministrativo (punibile con reclusioni diverse a seconda dei casi specifici).
- **Concorso in corruzione** (art. 317 c.p.). Il reato di concussione si verifica quando "Un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere, a lui o ad un terzo, denaro o altre utilità". L'ipotesi del concorso in concussione si verifica quando un soggetto induce il pubblico ufficiale (o collabora con questi) ad assumere il comportamento illecito descritto, indirizzandolo eventualmente verso i soggetti nei confronti dei quali assumere l'atteggiamento concussivo (punibile con la reclusione da quattro a dodici anni).

Con la legge 06.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13.11.2012, all'art.25 del D.Lgs. 231/01 è stato aggiunto il reato presupposto:

- **Induzione indebita a dare e promettere utilità (art. 319-quater c.p.).** Tale reato si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità (punibile con la reclusione da tre a otto anni); risulta sanzionabile anche la condotta di chi (es. apicale di un ente) dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio (punibile con la reclusione fino a tre anni). Il privato non è qui vittima, ma concorrente necessario e la sua autonoma determinazione, se del caso accompagnata da un vantaggio che può derivargli dall'abuso compiuto dal soggetto pubblico, può essere frutto di una coazione psichica esercitata da quest'ultimo in modo più blando che nella concussione (caratterizzata da costrizione).

4.2 La Pubblica Amministrazione

Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare dei criteri generali e di fornire un elenco esemplificativo di quali siano i soggetti qualificati come “soggetti attivi” nei reati indicati nel D. Lgs. 231/2001 ed oggetto della presente analisi, ovvero quale sia la qualifica di quei soggetti che, con riferimento all’ambito relativo a questa prima parte speciale, è necessaria per integrare fattispecie criminose nello stesso previste.

Esistono tre macro categorie legate alla Pubblica Amministrazione: gli Enti/Istituzioni, i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di un Pubblico Servizio.

A titolo meramente esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione i seguenti **Enti o categorie di enti**:

- *Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale* (Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio, Senato della Repubblica Italiana, Camera dei Deputati, Ministeri, Corte Costituzionale, Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, Consiglio Superiore della Magistratura, Corte Suprema di Cassazione, Consiglio di Stato, Tribunali Amministrativi Regionali, Corte dei Conti);
- *Regioni*;
- *Province*;
- *Comuni*;
- *Forze Armate e di Polizia* (Stato Maggiore della Difesa, Stato Maggiore dell’Esercito, Stato Maggiore della Marina, Stato Maggiore dell’Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Capitanerie di Porto, SISDE - Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica, SISMI - Servizio per le informazioni e la sicurezza militare);
- *Organi garanti di nomina parlamentare* (AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Commissione di garanzia sull’esercizio del diritto di sciopero, AGCOM – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità garante per la protezione dei dati personali, Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici);
- *Autorità, Comitati, Commissioni* (AIPA Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas CONSOB Commissione nazionale per la società e la borsa, ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private, Banca d’Italia);
- *Altri Enti / Istituti* (ACI Automobile Club d’Italia, Agenzia delle entrate, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane, Agenzia del Territorio, Agenzie Regionali per la prevenzione e l’ambiente, ASI Agenzia Spaziale italiana, ASL Aziende Sanitarie Locali, CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche, CONI Comitato Olimpico Nazionale, CRI Croce Rossa Italiana, ENASARCO Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio, NEA Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, ICE Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP Istituto nazionale di previdenza per dipendenti dell’amministrazione pubblica, INPS Istituto nazionale della previdenza sociale, INEA Istituto nazionale di economia agraria, INFN Istituto nazionale per la fisica della materia, INFN Istituto nazionale di fisica nucleare, ISS Istituto superiore di sanità, ISAE Istituto di Studi e Analisi Economica, ISTAT Istituto nazionale di statistica, IPZS Istituto poligrafico e zecca dello stato, ISPESL Istituto superiore per la prevenzione del lavoro e della sicurezza, Monopoli di Stato, Protezione Civile VVFF Vigili del Fuoco);
- *Altre Istituzioni* (Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, ANCITEL Rete telematica dei Comuni d’Italia, UPITEL Rete telematica delle Province italiane, Camere di Commercio, Università Pubbliche ed Enti di ricerca Pubblici, Ambasciate e consolati italiani all’estero Unione Europea),
- *Enti incaricati di Pubblico Servizio* (Soggetti privati che esercitino servizi pubblici in regime di concessione Soggetti privati che esercitino attività di progettazione di opere pubbliche, i componenti del CdA del “Fondo Pensioni” di Istituti Bancari, Soggetti, anche costituiti sotto forma di Società per azioni, che svolgano un’attività funzionale ad uno specifico interesse

pubblico per il cui esercizio sono stati costituiti per legge, Aziende Municipalizzate, Acquedotti, Enti di Classifica e di Certificazione (se operano per conto di Enti Pubblici),

- *Tutti gli equivalenti Enti o categorie di Enti appartenenti a Stati esteri.*

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D. Lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei **Publici Ufficiali** e degli **Incaricati di Pubblico Servizio**.

Per quanto riguarda la prima tipologia ai sensi dell'art. 357, primo comma, codice penale, è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Per quanto riguarda la seconda tipologia, la definizione di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Volendo meglio puntualizzare tale categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio", è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell'applicazione pratica.

Al riguardo, l'art. 358 c.p. recita che "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale". Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la "pubblica funzione"- da norme di diritto pubblico tuttavia senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione. La legge inoltre precisa che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale".

La giurisprudenza ha inoltre individuato una serie di "indici rivelatori" del carattere publicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica.

In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- (a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- (c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- (d) la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

4.3 Obiettivi di controllo e principi di comportamento

Al fine della prevenzione dei reati in danno della Pubblica Amministrazione assumono particolare rilevanza gli aspetti di controllo / organizzativi e di comportamento di seguito riportati.

Con riferimento agli aspetti di controllo / organizzativi, le normative aziendali devono prevedere:

- Un sistema di deleghe e procure formalizzato che disciplini le responsabilità verso l'esterno e definisca le modalità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate.

- Sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna che non devono essere basati su obiettivi sostanzialmente irraggiungibili.
- Momenti di verifica ed adeguati livelli autorizzativi riguardanti dati / informazioni forniti ad organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti e, in caso di ottenimento degli stessi, la predisposizione del rendiconto verificato ed autorizzato sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti.
- Verbalizzazione / traccia a cura dei dipendenti a ciò espressamente delegati circa lo svolgimento e le risultanze delle verifiche ispettive svolte da Enti Pubblici.
- Criteri oggettivi e verificabili per la scelta dei *Partners*, collaboratori, consulenti, agenti, intermediari e strumenti idonei a valutare la corretta esecuzione del contratto, la congruità del corrispettivo, la effettività della spesa e la pertinenza all'attività aziendale. Deve essere inoltre prevista una clausola risolutiva del contratto nel caso di inosservanza dei principi enunciati nel Codice di Comportamento.
- Processi di selezione, assunzione del personale - oltretutto rispondenti alle normative di Legge e degli accordi contrattuali vigenti - caratterizzati da trasparenza, obiettività e tracciabilità.

Con riferimento ai principi di comportamento, agli enti interessati è fatto divieto di:

- Effettuare elargizioni in denaro e accordare vantaggi di qualsiasi natura (es. promesse di assunzione...) a pubblici funzionari italiani o stranieri, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero.
- Distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi / procedura aziendale e richiamato nel Codice di Comportamento: gli omaggi consentiti si caratterizzano per l'esiguità del loro valore ovvero perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o la brand image della Società. In particolare, è vietata qualsiasi regalia a funzionari pubblici italiani ed esteri che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda.
- Influenzare, nel corso di una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con Pubbliche Amministrazioni, le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.
- Riconoscere compensi, offrire o promettere vantaggi di qualsiasi natura a dipendenti, clienti, fornitori, *Partners*, collaboratori, consulenti, agenti, intermediari che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di lavoro o del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e alle prassi vigenti in ambito locale.
- Farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da consulenti o soggetti terzi che possano creare conflitti di interesse;
- Sollecitare e/o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;

Per questa fattispecie di reato "sensibile" nell'ottica del D. Lgs. 231/01 vengono messi a disposizione dell'Organismo di Vigilanza adeguati flussi informativi per poter effettuare un'attività sistematica e formalizzata di monitoraggio, come già anticipato nella Parte Generale.

5. DELITTI COLPOSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

5.1 Descrizione delle fattispecie (art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001)

La Legge 3 agosto 2007, n. 123 ("Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro"), art 9 e modificato successivamente dal D. Lgs 81/08 (Testo Unico della Sicurezza) ha introdotto all'interno della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle società e degli enti i due reati-presupposto costituiti dall'"Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro".

Anche per detti delitti colposi la Società risponde quando le violazioni richiamate siano state compiute nell'interesse o a vantaggio della Società stessa. Consistono in:

- **Omicidio colposo** (art. 589 c.p.). Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
- **Lesioni personali colpose** (art. 590 c.p. comma 3). Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Posto che la disciplina normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro (in primis il D. Lgs. 81/08) detta i principi e le regole essenziali per la gestione del rischio in materia di salute e sicurezza, il Modello Organizzativo adottato da ciascuna Società non può prescindere dalla corretta applicazione di detta legislazione.

I cardini su cui si regge il sistema di tutele definito dal D. Lgs. 81/08, dettagliate all'art. 15 del Testo Unico Sicurezza " misure generali di tutela", possono riassumersi come segue:

- valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;

- programmazione della prevenzione, integrata in modo coerente con le condizioni tecniche produttive dell'Unità Sociale, con l'ambiente operativo e con l'organizzazione del lavoro;
- eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- riduzione dei rischi alla fonte e sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è di meno;
- priorità nell'utilizzo di misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale;
- informazione, formazione e addestramento adeguati per i lavoratori, i dirigenti, i preposti e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento continuo nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- uso di segnali di avvertimento e di sicurezza e predisposizione e pubblicazione delle misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- manutenzione regolare di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

5.2 Obiettivi di controllo e principi di comportamento

IFM, nell'intento di ribadire la propria *policy* in tema di sicurezza e salute sul posto di lavoro, recepisce nel presente Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 le Linee Guida, le Direttive e le procedure predisposte al fine di garantire l'operatività del Sistema di Prevenzione e Protezione dai rischi, istituito per dare concreta attuazione alle disposizioni di Legge, *in primis* il Decreto Legislativo 81/08 - Testo Unico Sicurezza.

Ai fini della prevenzione di reati conseguenti alla violazione di norme sulla sicurezza sul lavoro, il personale degli enti interessati - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni - è tenuto ad osservare le normative aziendali in materia di sicurezza e salute, con particolare riguardo ai seguenti aspetti.

- I ruoli, compiti e responsabilità assegnati devono essere rispondenti ai requisiti di Legge e formalmente definiti in coerenza con la struttura aziendale per assicurare le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.
- Le attività di formazione, informazione e addestramento devono essere continuative e perseguite tramite l'effettuazione di corsi dedicati - in relazione ai rischi generali e specifici presenti sui luoghi di lavoro - sia agli utilizzatori delle dotazioni personali di prevenzione / protezione che ai responsabili ai vari livelli per la sicurezza e l'ambiente.
- La registrazione e documentazione delle attività obbligatorie per Legge e/o previste dalle normative aziendali deve essere puntuale, con particolare riguardo alla predisposizione del piano di valutazione dei rischi per la sicurezza ed alla effettuazione delle riunioni periodiche previste a livelli diversi a seconda dei temi trattati e dei partecipanti coinvolti.
- Il monitoraggio della conformità agli obblighi di legge e delle normative aziendali deve essere continuativo attraverso la programmazione ed effettuazione di verifiche interne su sicurezza ed ambiente opportunamente diffuse e documentate (con indicazione di: eventuali criticità emerse - azioni da intraprendere - tempi di attuazione - responsabili della loro attuazione).
- I contratti di appalto e d'opera devono operare nel rispetto di specifiche regole, quali: a) rigorosi standard di valutazione per l'attribuzione della "qualifica"; b) previsione di una clausola di risoluzione in caso di mancato rispetto delle normative antinfortunistiche e di contrasto ai potenziali rischi chimici; c) sistematica informazione dei dipendenti delle ditte

terze sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Si richiamano, di seguito, i principi generali di comportamento che tutto il personale della Società coinvolto a qualsiasi titolo ed ai più diversi livelli nelle attività relative alla gestione degli adempimenti ex D.Lgs. 81/08 - è tenuto ad osservare per dare concreta attuazione ai principi di tutela appena enunciati. In particolare, è fatto espresso obbligo:

Al Datore di lavoro:

- valutare con cura e scrupolosità i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e di predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- adottare misure idonee per evitare o ridurre i rischi di infortuni in base alle possibilità derivanti dal progresso tecnico;
- adottare - nei casi di interventi urgenti non programmabili - i provvedimenti necessari con assoluta tempestività;
- garantire - in accordo con le politiche aziendali - la sistematicità nel tempo dell'offerta formativa mirata sulla sicurezza nonché l'adeguata documentazione probatoria circa i risultati cognitivi raggiunti;
- informarsi dei rischi che il dipendente incontrerà nello svolgimento delle attività svolta presso terzi, allo scopo precipuo di renderne edotto il lavoratore medesimo e prevenire il rischio infortunio.

Agli altri soggetti che fanno parte del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP, Medico competente, Dirigenti / preposti alla sicurezza, RLS) di:

- svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nelle nomine e/o deleghe assegnate;
- vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori (di IFM e delle ditte terze), delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti ovvero comportamenti ad esse non conformi;
- adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti ritenuti necessari.

A tutti i lavoratori di:

- aver cura, secondo quanto indicato dal disposto legislativo, della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, osservando le disposizioni, le procedure di sicurezza e le istruzioni operative fornite dalla Società;
- utilizzare correttamente i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) consegnati dalla Società, sottoporsi ai controlli sanitari previsti, partecipare alle attività di informazione, formazione ed addestramento e di segnalare tempestivamente eventuali deficienze delle attrezzature e tutte le condizioni di pericolo che vengono riscontrate;
- vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori (di IFM e delle ditte terze), delle misure e delle procedure di sicurezza, segnalando eventuali carenze o disallineamenti ovvero comportamenti ad esse non conformi, adottando, in caso di urgenza, i provvedimenti ritenuti necessari;
- evitare, in ogni caso, di porre in essere iniziative e/o comportamenti che individualmente o collettivamente possano comportare il rischio del verificarsi di infortuni.

Nei rapporti con terzi (Enti Pubblici o privati):

- i rapporti con gli Enti Pubblici di controllo e vigilanza in tema di sicurezza, salute e ambiente (es: INAIL, AUSL, ISPEL, ARPA, Vigili del fuoco, ecc.) devono essere gestiti esclusivamente dal Datore di Lavoro o da soggetti da questo appositamente delegati, nel rispetto delle procure e delle procedure aziendali. Gli adempimenti di Legge e la predisposizione della relativa documentazione, devono essere effettuati attenendosi, per

quanto applicabile, alle indicazioni contenute nella direttiva della Capogruppo¹ e devono essere caratterizzati da:

- tempestività, diligenza e professionalità,
 - indicazione di informazioni complete, accurate, fedeli e veritiere,
- preventiva verifica e sottoscrizione da parte del Datore di Lavoro di tutte le informazioni fornite agli Enti Pubblici;
 - qualora la Società si avvalga di consulenti / professionisti / società esterne per la predisposizione di documentazione e/o per l'esecuzione di attività rilevanti in materia di sicurezza, salute ed ambiente ovvero per la gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici, i contratti con tali soggetti dovranno contenere l'apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/01² e del Codice di comportamento di IFM e di impegno al loro rispetto. Allo scopo, i contratti dovranno essere integrati con la clausola risolutiva riportata in Allegato V.

Si riportano di seguito le modalità operative cui è necessario attenersi al fine di soddisfare i requisiti esimenti dalla responsabilità della Società previsti nel Decreto Legislativo 231/01. Questo protocollo, infatti, consente all'Organismo di Vigilanza di espletare il compito - espressamente previsto dal citato Decreto - di monitorare l'effettiva operatività del modello ex 231/01 adottato dalla Società. Consistono in:

- **Piano degli interventi.** Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in accordo con la funzione Coordinamento dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi (Sicurezza e Ambiente) della Capogruppo, predispone il piano degli interventi di monitoraggio e coordinamento da svolgere presso le Unità Produttive. Tale piano, in sintesi, riguarda l'esecuzione degli audit aziendali interni sicurezza (due all'anno presso la Sede Sociale). Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione comunica il piano annuale degli interventi alla Direzione, agli altri enti aziendali interessati e all'Organismo di Vigilanza.
- **Monitoraggio audit sicurezza ed ambiente.** Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in accordo con la funzione Coordinamento dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi (Sicurezza e Ambiente) della Capogruppo, sulla base delle date indicate nel piano e secondo le modalità previste, effettua gli audit sicurezza ed ambiente; predispone nei tempi previsti l'*action plan* - che riporta le non conformità / osservazioni riscontrate nel corso dell'audit ed i relativi consigli di miglioramento - e lo invia alla Direzione, per la prevista condivisione ed integrazione; segnala immediatamente alla Direzione ed agli enti aziendali competenti, eventuali fatti / situazioni di particolare criticità / urgenza e le misure provvisorie da adottarsi fin da subito per le anomalie riscontrate nel corso degli audit le cui correttive non possano attuarsi nell'immediato. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione notifica all'Organismo di Vigilanza l'avvenuto invio alla Direzione del Report di Audit e dell'*action plan*, nonché le eventuali segnalazioni riguardanti aspetti ritenuti di particolare criticità / urgenza.
- **Action plan "operativo".** La Direzione, di concerto con Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, trasmette nei tempi previsti alla funzione Coordinamento dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi (Sicurezza e Ambiente) della Capogruppo e, per conoscenza, all'Organismo di Vigilanza l'*action plan* accuratamente completato con le indicazioni di:

priorità di intervento, tempi di attuazione, enti responsabili dell'attuazione medesima, attestando l'avvio delle azioni necessarie e l'adozione delle misure provvisorie per garantire il rispetto delle norme vigenti. L'*action plan* così completato e sottoscritto dal Datore di Lavoro diventa "operativo". Eventuali ritardi / incongruenze / incompletezze dell'*action plan*

¹ Politica ADE 022-017 denominata "Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

² Per i collaboratori esteri la clausola risolutiva fa riferimento alla Convenzione OCSE del 1997 contro la corruzione negli affari (Convention Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions) che in Italia è stata recepita col D. Lgs. 231/01.

non giustificabili saranno oggetto di segnalazione da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione all'Organismo di Vigilanza per l'opportuna attivazione del sistema disciplinare e sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/01.

Per questa fattispecie di reato "sensibile" nell'ottica del D. Lgs. 231/01 vengono messi a disposizione dell'Organismo di Vigilanza adeguati flussi informativi per poter effettuare un'attività sistematica e formalizzata di monitoraggio, come già anticipato nella Parte Generale.

6. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

6.1 Descrizione delle fattispecie (art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001)

La legge n. 99 del 23 luglio 2009 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 31 luglio 2009) all'art. 15 introduce nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore". Non vengono esposte le fattispecie di cui la Società ritiene altamente improbabile la commissione dei reati (artt. 171-ter, 171-septies, 171-octies della legge 22 aprile 1941, n.633).

Consistono in:

- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (art. 171 Legge n. 633/1941).
Chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
 - a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
 - a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
 - b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
 - c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
 - d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
 - e) *(soppresso)*
 - f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da da euro 1.032 a euro 5.164.

- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (art. 171-bis Legge n. 633/1941).
Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica,

presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

6.2 Obiettivi di controllo e principi di comportamento

Legato in maniera imprescindibile ai reati di Criminalità informatica che verranno descritti successivamente è opportuno porre in essere i seguenti comportamenti:

- informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che il software loro assegnato è protetto dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tale ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;
- adottare regole di condotta aziendali che riguardino tutto il personale della Società nonché i terzi che agiscono per conto di quest'ultima.
- fornire, ai destinatari, un'adeguata informazione relativamente alle opere protette dal diritto d'autore ed al rischio della commissione di tale reato.

Al fine della prevenzione dei reati di violazione del diritto d'autore assumono particolare rilevanza gli aspetti di controllo / organizzativi e di comportamento di seguito riportati.

Con riferimento agli aspetti di controllo / organizzativi, la Società deve prevedere:

- Controllo periodico della situazione dei *software* presenti in azienda per verificare la presenza di programmi sprovvisti di licenza o di un numero di utenze superiore alle licenze autorizzate.
- Adeguato livello autorizzativo per la pubblicazione su sito *web* aziendale dei contenuti rivolti al pubblico.
- Verifica che i contenuti oggetto di pubblicazione rispettino la normativa relativa al diritto d'autore.
- Tutelare il *copyright* su dati, immagini e/o software sviluppati dall'azienda e di valore strategico per la stessa attraverso: segreto industriale, quando e dove legalmente possibile e/o (per l'Italia) registrazioni SIAE;
- Vietare l'impiego/uso/installazione sugli strumenti informatici concessi in dotazione dalla Società di materiale copiato/non contrassegnato/non autorizzato;
- Vietare il *download* di *software* coperti da *copyright*.

Per questa fattispecie di reato "sensibile" nell'ottica del D. Lgs. 231/01 vengono messi a disposizione dell'Organismo di Vigilanza adeguati flussi informativi per poter effettuare un'attività sistematica e formalizzata di monitoraggio, come già anticipato nella Parte Generale.

7. REATI SOCIETARI, MARKET ABUSE E CORRUZIONE TRA PRIVATI

7.1 Descrizione delle fattispecie (artt. 25-ter e 25-sexies del D. Lgs. 231/2001)

Per la fattispecie dei reati societari, il D. Lgs. 231/2001 prevede una sanzione pecuniaria commisurata alla tipologia ed alla gravità dell'illecito commesso. Consistono in:

- **Falsità – False comunicazioni sociali, Falso in prospetto** (artt. 2621, 2622 primo e terzo comma, 2625 secondo comma c.c., art. 173 bis TUF (Testo Unico della Finanza), già art. 2623 c.c.). Questi tipi di reati si realizzano quando gli amministratori, i direttori generali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori, al fine di ottenere per sé o per altri un vantaggio ingiusto, inducono in errore i destinatari delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, in ordine alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo nonché nel caso in cui impediscano il controllo da parte degli organi a ciò deputati.
- **Illeciti commessi dagli amministratori** (art. 2626, 2627, 2628, 2629 c.c.). Rientrano tra le fattispecie di illecito le ipotesi in cui gli amministratori restituiscano indebitamente i conferimenti ai soci, ripartiscano utili non effettivamente conseguiti o riserve non distribuibili, compiano operazioni illecite sulle azioni o quote sociali proprie o della controllante (acquisto o sottoscrizione) o operazioni in danno dei creditori sociali (riduzioni di capitale, fusioni o scissioni).
- **Omissa comunicazione dei conflitti di interesse** (art. 2629-bis c.c.). Si verifica quando un amministratore (o un componente del consiglio di gestione) di una società con titoli quotati o diffusi fra il pubblico in misura rilevante non comunica agli altri amministratori e al Collegio Sindacale l'esistenza di un interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione e da tale omissione derivino danni alla società o a terzi.
- **Formazione fittizia del capitale** (art. 2632 c.c.). Si verifica quando gli amministratori aumentano fittiziamente il capitale della società attraverso una serie di operazioni illecite (sottoscrizione reciproca di quote, attribuzione di azioni al di sotto del loro valore nominale, sopravvalutazione dei conferimenti).
- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** (art. 2633 c.c.). Si verifica quando i liquidatori, attraverso la ripartizione dei beni sociali ai soci prima che siano stati pagati i debiti della società o accantonate le somme necessarie a soddisfarli, danneggiano i creditori sociali.
- **Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.). Si verifica quando taluno determina la maggioranza in assemblea attraverso atti simulati o fraudolenti allo scopo di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto.
- **Aggiottaggio** (art. 2637 c.c.). E' provocato dalla diffusione di notizie false o dal compimento di operazioni simulate od altri artifici al fine di provocare un'alterazione dei prezzi degli strumenti finanziari, quotati o non quotati.
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza**³ (art. 2638 c.c. comma 1-2). Si verifica quando gli amministratori, i direttori generali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori, espongono alle autorità pubbliche di vigilanza fatti non veri sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società al fine di ottenere un vantaggio ingiusto, ovvero, allo stesso fine, occultano fatti od omettono comunicazioni.

³ Per Autorità Pubbliche di Vigilanza si intendono quegli organismi indipendenti creati per tutelare interessi pubblici e che, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno poteri ispettivi e sanzionatori. Fra essi si citano la Consob, l'ISVAP, La Banca d'Italia e le c.d. "Authorities" (Antitrust, Lavori Pubblici, ecc.)

- **Estensione delle qualifiche soggettive** (art. 2639 c.c.). Per i reati di cui trattasi, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o funzione.

Si tratta di reati “propri”, cioè di reati che possono sussistere se commessi da soggetti che ricoprono determinate qualifiche indicate dalla Legge: Amministratori, Direttori Generali, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci o Liquidatori della società. Tuttavia, è possibile che sussista una responsabilità della società anche qualora la condotta illecita sia posta in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili di direzione e/o funzione oppure da subalterni di questi ultimi. Infatti, la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/01 degli Enti opera:

- a) se il reato configurato è commesso da Amministratori, Direttori Generali, Dirigente preposto, Sindaci o Liquidatori della società, e viene provato l’interesse della società nell’effettuazione dell’illecito;
- b) se il reato configurato è commesso da dipendenti o altre persone soggette alla vigilanza degli Amministratori, Direttori Generali, Dirigente preposto, Sindaci o Liquidatori della società, se viene provato l’interesse della società nell’effettuazione dell’illecito ed, inoltre, il mancato esercizio di un’adeguata attività di controllo.

Con la legge 06.11.2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13.11.2012, all’art.25 del D.Lgs. 231/01 è stato aggiunto il reato presupposto:

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**. Tale articolo sanziona «gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società». È prevista una pena più lieve se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati . È punibile, assieme al corrotto anche il corruttore ovvero chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate.

7.2 Obiettivi di controllo e principi di comportamento

Ai fini della prevenzione delle diverse tipologie di reati societari e di reati di abuso di mercato assumono particolare rilevanza i seguenti aspetti e comportamenti.

Con riferimento agli aspetti di controllo e di *governance*, la Società deve prevedere:

- L’elencazione dei dati e delle notizie che ciascun ente / funzione aziendale deve fornire ai fini della redazione dei documenti societari, i criteri per la loro elaborazione, la tempistica di consegna secondo il calendario delle date di chiusura del bilancio elaborato dalla Società.
- La trasmissione dei dati e delle informazioni alla funzione responsabile della predisposizione dei bilanci con modalità che consentano di tenere tracciati i vari passaggi.
- L’enunciazione dei criteri e delle modalità per l’elaborazione e la trasmissione dei dati di bilancio da parte delle società del Gruppo soggette al consolidamento.
- La tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza di bilancio e della relazione della Società di Revisione, nonché un’idonea registrazione di tale trasmissione e la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all’ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio Sindacale debba esprimere un parere.
- La messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione dei documenti sulla gestione della Società per le verifiche proprie dei due organismi.
- La comunicazione all’Organismo di Vigilanza di qualsiasi altro incarico, conferito o che si intenda conferire alla Società di Revisione, che sia aggiuntivo rispetto a quello della revisione del bilancio.

- L'esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle operazioni di destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni o di aziende o loro rami, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni, che possano potenzialmente ledere l'integrità del patrimonio sociale.
- I criteri di individuazione e di gestione delle informazioni "*price e/o business sensitive*" (regole di accesso a tali informazioni - persone che ne sono legittimamente in possesso - modalità di controllo e tracciatura del flusso documentale riguardante tali dati e informazioni - modalità delle comunicazioni verso l'esterno).

Con riferimento ai principi di comportamento, agli enti e organi interessati è fatto obbligo di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio d'esercizio e consolidato e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo.
- Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla Legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.
- Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla Legge e dai regolamenti non frapponendo alcun ostacolo e tenere un comportamento corretto e responsabile con gli organi di stampa e di informazione.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate precedentemente, devono rispettarsi, oltre ai principi generali di comportamento, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli processi sensibili:

- *Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato corredati dalle relative disposizioni di legge ecc.).* I suddetti documenti devono essere redatti in base ai principi già adottati dalla Società che, si ricorda determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempestività per la loro consegna alle funzioni responsabili, prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.
- *Rapporti con la società di revisione.* Si deve da una parte assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare, e dall'altra rispettare la procedura della Società che regola le fasi di valutazione e selezione della società di revisione contabile. Conformemente a quanto previsto per gli enti di interesse pubblico dal decreto legislativo del 27 gennaio 2010 n. 39, non è possibile affidare alla società che svolge la revisione del bilancio (e alle società o entità professionali facenti parte del medesimo *network*) le seguenti attività: tenuta della contabilità e degli altri registri contabili e redazione dei bilanci; implementazione e configurazione dei sistemi informativi contabili e finanziari; servizi di valutazione, pareri di congruità o stime per i conferimenti in natura; *outsourcing* delle funzioni di *internal audit*; gestione delle risorse umane.

Per questa fattispecie di reato "sensibile" nell'ottica del D. Lgs. 231/01 vengono messi a disposizione dell'Organismo di Vigilanza adeguati flussi informativi per poter effettuare un'attività sistematica e formalizzata di monitoraggio, come già anticipato nella Parte Generale.

8. FRODE INFORMATICA E REATI INFORMATICI

8.1 Descrizione delle fattispecie (art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001)

La legge n. 48/2008 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 24-bis, il quale ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai Reati di "Criminalità Informatica". Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 24-bis. Consistono in:

- **Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria** (art. 491-bis c.p.). Si realizza quando un soggetto fornisce false informazioni attraverso qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.
- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art. 615-ter c.p.). Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici** (art. 615-quater c.p.). Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.
- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (art. 615-quinquies c.p.). Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.
- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-quater c.p.). Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-quinquies c.p.). Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (art. 635-bis c.p.). Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** (art. 635-ter c.p.). Salvo che il atto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635-quater c.p.) **e danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (art. 635-quinquies c.p.). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui e/o di pubblica utilità o ne ostacola gravemente il funzionamento.
- **Frode informatica del certificatore di firma elettronica** (art. 640-quinquies c.p.). Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

8.2 Obiettivi di controllo e principi di comportamento

Al fine di evitare la commissione dei reati di "Frode informatica in danno dello Stato o di altri Enti Pubblici" e dei "Reati informatici" tutti i dipendenti ed organi sociali, nonché consulenti e Partners - nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di tali reati - devono attenersi alle normative aziendali che disciplinano l'utilizzo delle risorse e degli strumenti informatici. In particolare il rischio di commissione dei reati contemplati in questo capitolo può concretizzarsi in misura maggiore negli ambiti (attività, funzioni, processi), in cui il personale, nello svolgimento delle proprie attività, dispone di uno strumento informatico dotato di connettività esterna. Tale rischio si acuisce nell'area IT, attese le capacità e conoscenze specifiche che connotano i dipendenti che operano in tale settore.

I principali obiettivi di controllo delle normative aziendali si riconducono ai seguenti aspetti:

- Limitazione degli accessi a reti e sistemi informatici esterni alla Società (es. tramite connessione alla rete *Internet*) ad utenti autorizzati e secondo le modalità previste; limitazione alla navigazione in rete ai siti di interesse aziendale.
- Controlli / monitoraggi sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali (ad esempio il download di file di grosse dimensioni...) ovvero attività eccezionali dei *server* al di fuori degli orari di operatività sociale e predisposizione di adeguate difese / protezioni fisiche dei *server* stessi al fine di prevenire l'ingresso e l'uscita di materiale o di personale non autorizzati.
- Utilizzo - per quanto possibile - di formati elettronici privi di codici attivi / di programma (es. formato PDF) nello scambio di dati / informazioni con l'esterno e attivazione di adeguate protezioni *software* (*firewall* ed antivirus) per ridurre possibili danneggiamenti a sistemi informatici o telematici di terzi.
- Protezione dei sistemi informatici aziendali, al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare, impedire, interrompere o danneggiare le comunicazioni e/o i dati relativi ad un sistema informatico o telematico di terzi.
- Protezione dei collegamenti *wireless* per la connessione alla rete al fine di impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti della Società.

- Gestione delle *password* e dei profili di abilitazione assegnati agli utenti, blocco automatico del collegamento nel caso di inutilizzo del sistema per un determinato periodo di tempo e specifiche autorizzazioni per l'utilizzo da parte di terzi degli strumenti informatici aziendali o per l'installazione di hardware e software.

Con riferimento ai principi di comportamento, tutti gli utilizzatori di strumenti informatici aziendali devono:

- Utilizzare correttamente le risorse informatiche aziendali e le *password* assegnate in loro custodia e - con particolare riferimento al reato di frode informatica in danno di Pubbliche Amministrazioni - mantenere strettamente confidenziali i codici e le credenziali di accesso forniti dalle Pubbliche Amministrazioni (*login* e *password*).
- Astenersi tassativamente dall'installare e/o utilizzare sui sistemi informatici della Società software non autorizzati e non correlati con l'attività professionale espletata e/o che consentono lo scambio tramite Internet di tipologie di *files* senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società e che possano portare al danneggiamento o alla distruzione di sistemi informatici o di dati di terzi. In particolare, sui sistemi informativi della Società, vietare l'installazione e l'utilizzo, di software (c.d. programmi "P2P", file sharing...) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di files (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) senza alcun controllo da parte della Società.

I delitti di criminalità informatica includono anche i c.d. reati di falso. E' pertanto assolutamente vietata la trasmissione di qualsiasi atto non veritiero, contraffatto o non autentico attraverso un invio telematico.

Per questa fattispecie di reato "sensibile" nell'ottica del D. Lgs. 231/01 vengono messi a disposizione dell'Organismo di Vigilanza adeguati flussi informativi per poter effettuare un'attività sistematica e formalizzata di monitoraggio, come già anticipato nella Parte Generale.

9. REATI AMBIENTALI

9.1 Descrizione delle fattispecie (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001)

In data 16 agosto 2011, è entrato in vigore il D.Lgs. 121/2011 che ha recepito le Direttive europee sulla tutela penale dell'ambiente e sull'inquinamento provocato dalle navi e ha introdotto l'art. 25-undecies nel D.Lgs. 231/2001, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai reati ambientali. Consistono in:

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche** (art. 727-bis c.p.). Chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Ai fini dell'applicazione dell'art. 727-bis del codice penale per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della DE 92/43/CE e nell'allegato I della DE 2009/147/CE.
- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto** (art. 733-bis c.p.). Chiunque distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito protetto è punito con l'arresto fino a 18 mesi e con l'ammenda non inferiore a 3000 euro. Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis del codice penale, per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, par. 1 o 2, della Direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, par.4, della Direttiva 92/43/CE.
- **Scarichi di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento** (D. Lgs. 152/2006, art. 137 commi 2,3,5,11 e 13). Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano

naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

- **Attività di gestione dei rifiuti non autorizzate** (D. Lgs. 152/2006, art. 256, commi 1,3,5 e 6). Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
 - a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da 1 a 3 anni e dell'ammenda da euro 5200 a euro 52000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. [...]

9.2 Obiettivi di controllo e principi di comportamento

Al fine della prevenzione di reati ambientali assumono particolare rilevanza gli aspetti di controllo / organizzativi e di comportamento di seguito riportati.

Con riferimento agli aspetti di controllo/organizzativi, la Società deve prevedere:

- Un controllo periodico delle autorizzazioni/licenze ed in particolare la calendarizzazione degli adempimenti necessari all'ottenimento e/o rinnovo delle stesse in tema di emissioni in atmosfera, scarichi idrici e gestione dei rifiuti;
- Una chiara definizione dei ruoli, compiti e responsabilità per assicurare le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione, controllo e monitoraggio del rischio ambientale;
- Il monitoraggio della conformità agli obblighi di legge ed alle normative aziendali attraverso la programmazione ed effettuazione di verifiche interne;
- La puntuale compilazione dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- Il monitoraggio dell'avvenuta restituzione, da parte del trasportatore, del Formulario di Identificazione del rifiuto, entro i termini di legge.

Inoltre, con specifico riferimento alle attività aziendali in oggetto, per la gestione delle quali la Società si affida a soggetti terzi, è richiesto al personale degli enti interessati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, di:

- Verificare che i fornitori e gli altri terzi (es. consulenti), ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato, diano evidenza del rispetto - da parte loro - delle normative in materia applicabili ai fini della tutela dell'ambiente, secondo quanto stabilito nelle procedure aziendali e nelle clausole contrattuali;
- Aggiornare periodicamente l'archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dai fornitori terzi e segnalare tempestivamente alla funzione preposta ogni variazione riscontrata;
- Accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti e alle attività di manutenzione straordinaria, anche attraverso l'acquisizione e la verifica delle comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale da questi effettuate o acquisite a norma di legge, richiedendo inoltre

l'impegno – da parte degli stessi – a mantenere detti titoli autorizzativi validi ed efficaci per l'intera durata del rapporto contrattuale.

Con specifico riferimento agli impianti, è richiesto ai soggetti coinvolti di pianificare e/o effettuare gli interventi di manutenzione degli impianti in linea con il piano manutentivo degli stessi, verificandone il corretto funzionamento e segnalando ai referenti preposti eventuali anomalie.

Con riferimento ai principi di comportamento è fatto divieto di:

- Porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti, delle fonti emissive e degli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose;
- Falsificare o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti della Pubblica Amministrazione, ivi compresi i dati e le informazioni relative alle emissioni in atmosfera da comunicare alle Autorità di controllo (e.g., ARPA, Amministrazione Provinciale);
- Abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- Condurre l'attività di gestione dei rifiuti in mancanza di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero, ovvero in caso di autorizzazione revocata o sospesa;
- Miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- Violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- Falsificare / alterare, e/o compilare i certificati di analisi dei rifiuti riportando informazioni non corrette e/o veritiere sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi, anche in relazione alla futura attivazione del Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti);
- Effettuare o concorrere in attività organizzate dirette al traffico illecito di rifiuti;
- Impedire l'accesso agli insediamenti da parte di soggetti incaricati del controllo;
- Effettuare scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata;
- Violare l'obbligo di prevedere, al verificarsi di un evento potenziale in grado di contaminare il sito, alla messa in opera di misure di prevenzione e bonifica necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle autorità competenti;
- Violare i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione nell'esercizio di uno stabilimento oltre che dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Per questa fattispecie di reato "sensibile" nell'ottica del D. Lgs. 231/01 vengono messi a disposizione dell'Organismo di Vigilanza adeguati flussi informativi per poter effettuare un'attività sistematica e formalizzata di monitoraggio, come già anticipato nella Parte Generale.

APPENDICE

APPENDICE I: Struttura organizzativa

(omissis)

APPENDICE II: Dichiarazione di responsabilità (Consiglieri di Amministrazione)

(omissis)

APPENDICE III: Dichiarazione di responsabilità (Procuratori)

(omissis)

APPENDICE IV: Dichiarazione di insussistenza incompatibilità (Componenti OdV)

(omissis)

APPENDICE V: Clausola risolutiva ex D. Lgs. 231/2001

(omissis)

APPENDICE VI: Matrice area di rischio (*ad uso interno*)

(*omissis*)

APPENDICE VII: Report di segnalazione

(omissis)